

**Regolamento recante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e prevenzione della corruzione del Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati di Chieti ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101,
convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.**

(Regolamento)

INDICE

Art. 1 – Principio generale di trasparenza	5
Art. 2 – Oggetto	5
Art. 3 – Obbligo di pubblicità	5
Art. 4 – Limiti alla trasparenza	6
Art. 5 – Accesso agli atti	7
Art. 6 – Qualità delle informazioni	7
Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo	7
Art. 8 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione	8
Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti	8
Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	8
Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione del Collegio	9
Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico	9
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali	10
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	10
Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato	11
Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	11
Art. 17 – Bandi di concorso	11
Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale	12
Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento	12
Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti di diritto privato controllati nonché alle partecipazioni in società di diritto privato	12
Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	13

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	13
Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale	14
Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio	14
Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Collegio	15
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione	15
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	15
Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82	16
Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	16
Art. 30 – Piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità	16
Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza	17
Art. 32 – Norme transitorie e finali	17

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Chieti (di seguito denominato “Collegio”), le relative articolazioni interne, nonché gli organismi e gli uffici da esso dipendenti, sono soggetti al principio generale di trasparenza di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come accessibilità, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, delle informazioni concernenti la sua organizzazione e la sua attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, da parte degli iscritti al proprio Albo professionale e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull’utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all’articolo 1 gravanti sul Collegio.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Collegio in conformità al presente Regolamento sono accessibili agli iscritti all’Albo professionale del medesimo Collegio e al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, i quali hanno il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli a norma del successivo Art. 4.

2. Alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l’organizzazione e le attività del Collegio nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, corrisponde il diritto

di tutti gli iscritti nell'Albo del medesimo Collegio e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati di accedere alla predetta area agli stessi riservata direttamente e immediatamente.

Art. 4 – Limiti alla trasparenza

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) ed *e*), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196¹, implica la possibilità di divulgare i dati medesimi all'intera Categoria professionale dei Geometri attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nell'area riservata del sito Internet istituzionale del Collegio, in attuazione del presente Regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il Collegio nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione² dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente Regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il Collegio provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

¹ Art. 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: «*Ai fini del presente codice si intende per:*

[...] d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

² Il Considerando 26 della direttiva 95/46/CE stabilisce che per "dati anonimi" si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica sono rese accessibili dal Collegio agli iscritti al proprio Albo professionale e al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5 – Accesso agli atti

1. L'obbligo previsto dal presente Regolamento in capo al Collegio di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 – Qualità delle informazioni

1. Il Collegio garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità, a norma del presente Regolamento.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati tempestivamente nell'area riservata del sito Internet istituzionale del Collegio.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Collegio sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nell'area riservata del sito Internet istituzionale del Collegio è istituita un'apposita sezione denominata «**Consiglio trasparente**», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del presente Regolamento. Il Collegio non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Consiglio trasparente».
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Collegio pubblica in formato aperto nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i riferimenti, con i relativi *link*, alle norme di legge relative al proprio

ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanate dal Collegio.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Collegio

1. Il Collegio pubblica e aggiorna, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dei documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

- a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; la cronologia delle sedute di consiglio;
- b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, della struttura e dell'organizzazione consiliare, mediante illustrazione dell'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) l'indicazione del recapito telefonico del Collegio e della casella di posta elettronica istituzionale, nonché della casella di posta elettronica certificata, contattabili per formulare richieste inerenti i compiti istituzionali del Collegio medesimo.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio del Collegio titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di indirizzo politico, il Collegio medesimo pubblica, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, le seguenti informazioni, dati e documenti:

- a) l'atto di insediamento, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato consiliare;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. Il Collegio pubblica le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'insediamento e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. Il Collegio pubblica e aggiorna nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza :

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il Collegio è tenuto a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il Collegio è tenuto a pubblicare nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale "Consiglio trasparente" il prospetto delle spese sostenute annualmente per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Il Collegio, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenzia separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Collegio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, pubblica annualmente nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Il Collegio pubblica annualmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 17 – Bandi di concorso

1. Fermo restando l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità legale, il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.

2. Il Collegio pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano al Collegio medesimo, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i contratti integrativi stipulati.

3. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale il codice di comportamento del personale.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti di diritto privato controllati nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Il Collegio, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Collegio o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati (es. : Fondazioni, Centro Studi, ecc.) in controllo del Collegio medesimo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Collegio medesimo o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) una o più rappresentazioni schematiche che evidenzino i rapporti tra il Collegio e gli enti di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Per ciascuno degli enti di cui al precedente comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Collegio, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Collegio, al numero dei rappresentanti del Collegio negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nell'area riservata del sito Internet istituzionale del Collegio è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Il Collegio pubblica e aggiorna annualmente nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale in distinte partizioni della sezione «Consiglio trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali, a rilevanza esterna, dei procedimenti di:

a) concessioni;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui la stessa amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990³ e dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione comprende necessariamente:

a) il nome del soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell'attribuzione ;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo ;

4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 sono riportate, nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione e il trattamento.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al proprio bilancio di previsione e al rendiconto generale di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne l'accessibilità e comprensibilità.

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale aggiornandole annualmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione versati o percepiti.

³ Art. 12 legge n. 241 del 1990: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Collegio

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale le relazioni degli organi di controllo in forma sintetica.

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza a rilevanza esterna. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il recapito telefonico del Consiglio e la casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei

casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

f) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82

1. Il Collegio pubblica nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale e specifica nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno del Collegio è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», nella persona di un dipendente, oppure di un Consigliere, oppure del Collegio dei Revisori (o di un Revisore se unico). Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, segnalandoli, nei casi più gravi, all'Organo politico e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6-bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

Art. 30 – Piano per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Collegio definisce:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

2. Il Collegio adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al precedente comma 2, definisce le misure volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

4. Il Collegio ha l'obbligo di pubblicare nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale nella sezione: «Consiglio trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.

Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, compresa la mancata predisposizione e pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Collegio.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente Regolamento decorre dal 30/06/2015.

